



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. dipendente Doro Umberto. Costituzione in giudizio. Affidamento mandato Avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Atteso che in data 09 maggio u.s.. è stato notificato in Azienda un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Doro Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa e l'affermazione del diritto a godere del trattamento economico previsto per il periodo di malattia denunciato, con condanna dell'AMAT al pagamento delle relative somme con il danno da svalutazione e gli interessi legali;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 22/05/1997;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale di questa Azienda, regolarmente iscritta nell'Elenco Speciale degli Avvocati e Procuratori addetti a Uffici Legali di Taranto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1997;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dal dipendente Sig. Doro Umberto per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, ff. Capo Area Legale dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1997 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(app. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 MAG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. M. P.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 23/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1226/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Verde 23.5.97

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 maggio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 -
111 - 112 - 113 - 114 - 115.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 5433
 del 12 MAR 1997
 Dirigente Ammin. vo F.F.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Movimento
 Area Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

9847/97

Avv. DOMENICO CASULLI
 Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
 74100 TARANTO

PRETURA DI TARANTO

Al Sig. Pretore in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

per DORO UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avv.
 Domenico Casulli, presso il cui studio in Taranto, via
 Pitagora 142, è elettivamente domiciliato, giusta
 mandato a margine del presente atto,

c o n t r o

A.M.A.T., Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto,
 in persona del legale rappresentante pro tempore
 domiciliato in Taranto, via C. Battisti 657.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1) L'istante è dipendente dell'AMAT con la qualifica
 di conducente di linea, liv. 6°. Poichè è inidoneo alla
 guida a causa delle sue condizioni di salute, da anni
 svolge mansioni di usciere.

2) In data 3.3.1997 ha inoltrato all'AMAT certificato
 medico di malattia con prognosi fino al 28.3.1997.

3) In data 4.3.1997 gli è stato comunicato, con
 lettera datata 28.2.1997, il collocamento in
 aspettativa senza retribuzione "fino a nuove e diverse
 disposizioni, ai sensi dell'art. 24 del Reg. All. A al
 R.D. n. 148/1931 ". Il provvedimento veniva
 giustificato con le connotazioni negative che avevano
 in parte motivato il provvedimento del 27.6.1995

Avv. Domenico CASULLI
 La incarico di rappresentar
 e difendermi nel giudizio
 cui al presente atto ed in og
 conseguenziale di esecuzione
 e di eventuale appello, con
 rendoLe all'uopo la più amp
 facoltà di legge, ivi compres
 quella di transazione e quietan
 zare. Eleggo domicilio pres
 il Suo studio, Via Pitagora, 14
 Taranto.

È firma autografa
 Avv. Domenico Casulli

Depositato in Cancelleria
 il 23 MAR 1997
 IL CANCELLIERE

(quando era stato collocato in aspettativa d'ufficio per motivi di salute), avendo cumulado un elevato numero di assenze per malattie".

4) Nel mese di marzo non gli è stata corrisposta la retribuzione.

Si chiede l'intervento del Pretore in via d'urgenza per i seguenti motivi di

D i r i t t o

Il provvedimento è assolutamente illegittimo.

* Lo stato di malattia, non contestato, sospende l'efficacia di ogni e qualsiasi iniziativa incidente sul rapporto di lavoro. E' documentalmente provato che l'inoltro all'Azienda del certificato medico è avvenuto prima che all'istante fosse data notizia del suo collocamento in "aspettativa d'ufficio".

* Durante l'evento morboso, peraltro, l'onere del trattamento economico si trasferisce all'INPS, a norma dell'art. 74 l.833/78, ma il datore di lavoro è tenuto a corrispondere detto trattamento insieme con la retribuzione, salva rivalsa nei riguardi dell'Istituto previdenziale.

* In subordine: a norma del richiamato art. 24 del Regolamento, l'aspettativa d'ufficio deve essere determinata nella durata, e quando è disposta per motivi di salute prevede la corresponsione dello

stipendio o della paga nella misura della metà, o dei due terzi a seconda che le persone a carico dell'agente siano meno o più di due. Il provvedimento adottato - aspettativa senza retribuzione fino a nuove e diverse disposizioni - non ha riscontro nel Regolamento.

* In ulteriore subordine: si contesta l'affermazione secondo la quale l'istante avrebbe cumulato successivamente al suo rientro in servizio (il 2.9.1996) un elevato numero di assenze per malattia, di per sé non idonea per la palese genericità a giustificare il provvedimento, e comunque non rispondente al vero. Si contesta altresì il "criterio", privo di qualsiasi riscontro, che si dice seguito per individuare l'agente inidoneo "che meno ha risposto alle aspettative aziendali". Il richiamato Accordo Nazionale del 12.7.1985 demanda all'area aziendale il preventivo e periodico esame tra le Aziende e le R.S.A. del problema relativo all'accertamento dei posti di lavoro in organico disponibili per l'assegnazione ai lavoratori inabili, operando una distinzione fra lavoratori permanentemente inabili, qual è l'istante, e temporaneamente inabili. Non vi è alcun cenno a questo esame. Il richiamato Accordo Nazionale del 27.6.1986, parte B, fa carico alla Direzione aziendale, "ove sussista la

disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'Accordo Nazionale 12.7.1985", di procedere alla collocazione in altra qualifica del lavoratore dichiarato inidoneo. Il provvedimento contro cui si ricorre viene giustificato con la necessità di liberare uno dei "posti disponibili per gli agenti inidonei, definitivi o temporanei," per accogliere "una ulteriore certificazione di inidoneità". Nessuna delle norme richiamate prevede la collocazione in aspettativa del lavoratore dichiarato inidoneo se non sussiste la disponibilità del posto; tanto meno prevede che a fronte della impossibilità di "collocare" un inidoneo per saturazione dell'organico - i posti disponibili sono tutti occupati - si proceda all'espulsione di un inidoneo già "collocato".

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

L'intervento del Giudice in via d'urgenza è giustificato, oltre che dall'evidenza della illiceità, dall'esigenza di far revocare immediatamente il provvedimento, dal momento che il ricorrente è rimasto privato del sostentamento per sé e la sua famiglia.

Si conclude per l'emanazione di un decreto, inaudita altera parte, o in subordine per la fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti, per l'accoglimento del presente ricorso con conseguente:

a) dichiarazione di illegittimità del provvedimento con il quale l'AMAT ha posto il ricorrente in aspettativa senza retribuzione "fino a nuove e diverse disposizioni";

b) affermazione del diritto del ricorrente a godere del trattamento economico previsto per il periodo di malattia denunciato, con condanna dell'AMAT al pagamento delle relative somme con il danno da svalutazione e gli interessi legali;

c) condanna dell'AMAT al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Si allegano: comunicazione del collocamento in aspettativa; certificazione della data di ricevimento della comunicazione; ricevuta della consegna del certificato medico; busta paga del mese di marzo 1996;
C.C.N.L..

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 22/5/87
ore 10.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 29/4/97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

12-3710

7-5-1892

IL CANCELLIERE

A MAT, in f. l. r. f. r.
C. Battisti 657

[Handwritten signatures and notes]

A 09/05/1977

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
~~SEZIONE DISTINTA DI TARANTO~~

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
DESIONE RISTABBITA MI TARANTO